

## CONVENZIONE

Tra

il **Comune di Bellinzona**, rappresentato dal suo Municipio (in seguito: il Comune),

e

la **società Spineda SA, Bellinzona** (Quartiere di Preonzo), rappresentata dai membri del Consiglio di Amministrazione Giancarlo Rosselli, presidente e Luca Genetelli, membro (in seguito: Spineda SA).

Premesso e ritenuto che:

- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati dal diritto pubblico. Per materiali inerti, l'obbligo di smaltimento incombe al detentore (art. 31c LPAmb). Spetta nondimeno all'ente pubblico il compito di creare le premesse affinché tale obbligo possa essere soddisfatto (art. 31 LPAmb; OPSR): in particolare, mediante la realizzazione di apposite discariche controllate, ove questi rifiuti possano essere depositati definitivamente;
- la scheda V7, al capitolo 3.1, del Piano direttore cantonale (PD), il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) capitolo C (rifiuti edili), nonché il Piano regolatore del Comune di Bellinzona (Quartiere di Gnosca), prevedono la realizzazione di una discarica per materiali inerti tipo B in località Spineda;
- Spineda SA ha assunto l'iniziativa per la messa in opera e gestione della discarica per materiali inerti controllata in territorio di Bellinzona (Quartiere di Gnosca) e intende assumerla anche per l'ampliamento previsto.  
Per decisione dell'8 agosto 2003 della Divisione Cantonale della Giustizia ha ottenuto il conferimento del "diritto di espropriazione sul comprensorio giurisdizionale del Comune per la realizzazione della nuova discarica per inerti" (FUC 64.65 del 12.8.2003 pag. 5841) ed è proprietaria rispettivamente affittuaria dei fondi interessati dalla e per la discarica di inerti;
- è giustificato ed è da Spineda SA riconosciuto il diritto del Comune al risarcimento di ogni spesa e inconveniente ad esso incombenti per e a seguito della formazione e gestione della discarica e appare utile e opportuno predisporre una convenzione che fissi i rapporti tra le parti a seguito della formazione e conduzione della discarica, nell'ossequio di ogni norma e competenza applicabili;
- secondo gli artt. 39-40 OPSR chi intende realizzare, rispettivamente gestire una discarica dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione/d'esercizio rilasciata dal Cantone;
- Spineda SA dovrà acquisire, a sue spese e cura, la disponibilità di fondi di altrui proprietà necessari per la discarica e per le infrastrutture dalla stessa richieste;
- giusta l'art. 12 della Legge federale sulle foreste del 4.10.1991 (LFo) l'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento;
- al Comune non dovrà derivare alcun danno, né nei confronti e a carico del Comune potrà essere preteso il risarcimento di alcun danno qualora le procedure e le autorizzazioni richieste e comunque dovute per la messa in opera e l'esercizio della discarica per materiali inerti non siano - in tutto o in parte - perfezionate e/o accordate.

Richiamati:

- la Legge federale sulla Protezione dell'Ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza sulla Prevenzione e lo Smaltimento dei Rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- gli artt. 15 cpv. 2 lett. h) e 24 della Legge di applicazione della LF sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- l'art. 10 del Regolamento generale della LALPAmb (RLALPAmb) e gli artt.2 lett. b), 9, 10, 11 e 11a del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);

si conviene:

**Art. 1**

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione (limitatamente all'ampliamento) e la gestione – nel suo complesso - della discarica di tipo B (materiali inerti) in località Spineda nel Quartiere di Gnosca, nonché l'indennizzo riconosciuto al Comune quale comune sede della deponia.

Le premesse alla convenzione sono parte integrante della stessa.

**Art. 2**

La realizzazione e la gestione della discarica controllata per materiali inerti in località Spineda del Quartiere di Gnosca è assunta dalla Spineda SA, Bellinzona-Preonzo riservata ogni autorizzazione cantonale e federale, nonché comunale quali ad esempio – per quanto attiene al Comune - l'adozione di ogni atto pianificatorio e il rilascio della necessaria licenza edilizia.

**Art. 3**

- a) la Spineda SA verserà al Comune, a titolo di indennità, l'importo di CHF 0.60 (sessanta centesimi) per m<sup>3</sup> (metro cubo) di materiale inerte, corrispondenti a CHF 0.35 (trentacinque centesimi) per ton (tonnellata).  
L'importo non è soggetto ad alcun adeguamento a rincaro o all'indice nazionale.
- b) Gli importi di cui alla cifra precedente sono quantificati annualmente da Spineda SA sulla base dei depositi effettivi e documentati relativi l'esercizio dell'anno precedente. L'importo così determinato è versato, entro il 31 marzo di ogni anno, per l'anno immediatamente precedente.
- c) La Spineda SA verserà al Comune, quale compenso per la sorveglianza tecnica ed il controllo ambientale, l'importo di CHF 30'000.00 all'anno per il periodo 2020-2026 (totale 7 anni) prorogabili nel caso la discarica fosse ancora in attività. L'importo è da versare entro il 31.12 dell'anno di competenza.

**Art. 4**

Spineda SA risponde verso la Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di Gnosca per l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalla formazione, esercizio e sistemazione finale della discarica: nei limiti e nelle forme previste dall'OPSR e da ogni altra eventuale disposizione di legge applicabile.

Spineda SA si impegna ad astenersi - nell'esercizio dei suoi diritti - da ogni eccesso pregiudizievole che causi molestia per le proprietà vicine e il territorio comunale in genere.

**Art. 5**

La Spineda SA è tenuta a garantire a sue spese e in ogni momento l'ossequio di tutte le prescrizioni federali cantonali e comunali concretamente applicabili in relazione alle opere e all'attività oggetto della presente convenzione.

Ogni spesa per interventi di costruzione, di urbanizzazione, per la gestione, la chiusura, il risanamento e la sistemazione definitiva della discarica è integralmente a carico di Spineda SA. Ciò vale anche per l'impiantistica, le opere di accesso e collaterali.

**Art. 6**

La Spineda SA non può vantare alcun diritto nei confronti del Comune a seguito della decadenza, per ogni e qualsiasi motivo, della presente convenzione.

**Art. 7**

A opere di colmataggio concluse per le singole fasi ai sensi delle rispettive licenze edilizie di costruzione inerenti la discarica e/o in caso di scadenza anticipata della convenzione, il Comune – riservate eventuali domande di retrocessione dei proprietari i cui fondi sono oggetto di espropriazione - ha il diritto di prelazione dei fondi di proprietà di Spineda SA ubicati nella zona di discarica per materiali inerti. Il Comune è autorizzato a far menzionare a proprie spese a Registro Fondiario il diritto di prelazione (cedibile e frazionabile).

**Art. 8**

La Spineda SA s'impegna a far riprendere tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione ad ogni suo successore in diritto.

**Art. 9**

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale di Bellinzona e ha validità sino al colmataggio della discarica, tenuto conto di eventuali ampliamenti della stessa.

La convenzione decade qualora la Spineda SA non disponga delle autorizzazioni comunali, cantonali e/o federali necessarie all'esercizio della discarica.

**Art. 10**

La presente convenzione abroga la convenzione adottata dal Consiglio comunale il 25 febbraio 2019 e ha validità fino al 31.12.2026.

**Art. 11**

La presente convenzione è redatta in due esemplari originali, una per ciascuna parte.

Comune di Bellinzona		Spineda SA	
Per il Municipio			
Il Sindaco:	Il Segretario:		
Mario Branda	Philippe Bernasconi	Giancarlo Rosselli	Luca Genetelli